



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

**Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto dal titolo *"Promoting young stock and cow health and welfare by natural feeding systems (ProYoungStock)"***

TRA

l'**Università degli Studi di Messina**, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, con sede in Piazza Pugliatti n. 1. Messina, C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Messina, di seguito indicata come **"Biomorf"**

e

l'**Università degli Studi di Catania**, per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, C.F. 02772010878, rappresentata dal Rettore, prof. Francesco Basile, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Catania, di seguito indicata come **"Di3A"**;

Premesso che:

- il Biomorf è costituito con la finalità di sviluppare la ricerca scientifica e l'attività didattica nei settori che ad esso afferiscono, attraverso la realizzazione di progetti interdisciplinari nei quali si integrano finalità didattiche e scientifiche che interagendo fra loro possono migliorare la conoscenza nel campo biomedico, la produttività scientifica e l'offerta formativa;
- in particolare il Biomorf, ai sensi dell'art. 3 del proprio Regolamento, promuove attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo;
- la missione del Di3A è di produrre ricerca scientifica di alta qualità e di elevato impatto socio-economico, nonché di organizzare corsi di studio e altre attività didattiche con contenuti e obiettivi formativi fortemente innovativi e disegnati per rispondere alle attuali esigenze della società e del mercato del lavoro, con particolare riferimento agli ambiti delle produzioni agricole e alimentari e della tutela dell'ambiente nel Bacino del Mediterraneo;



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

- il Di3A riunisce in sé professori e ricercatori afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari dell'area scientifica - Scienze agrarie e veterinarie, Scienze biologiche e dell'area scientifica di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. Essi svolgono le loro attività di ricerca nell'ambito della gestione dell'agroecosistema, delle colture alimentari e non alimentari, delle biotecnologie vegetali, della chimica agraria, delle tecnologie alimentari, delle biotecnologie animali e delle produzioni zootecniche;
- il Di3A attrae finanziamenti da enti pubblici nazionali e internazionali, stipula contratti e convenzioni con imprese private, e crea relazioni scientifiche con università italiane e straniere, nonché con enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- è comune interesse delle parti realizzare una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica sul tema del progetto denominato "*Promoting young stock and cow health and welfare by natural feeding systems (ProYoungStock)*"

tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 Oggetto della ricerca**

Oggetto della presente collaborazione è la realizzazione di attività di ricerca congiunta tra le Parti, nel corso della quale si valuteranno gli effetti sulla qualità del latte e del formaggio dell'inclusione di un prodotto commerciale a base di tannini estratti da piante (mix di quebracho e castagno) nella dieta di vacche in lattazione.

#### **Art. 2 Impegni delle Parti**

Con il presente accordo, il Di3A, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegna:

- ad organizzare lo studio di alimentazione presso un'azienda di bovini da latte;
- a prelevare i campioni individuali di latte e di formaggio da sottoporre ad analisi di laboratorio sia presso il Di3A che presso il Biomorf;
- a far pervenire al Biomorf i campioni sperimentali per le determinazioni analitiche di competenza;
- ad effettuare, presso i laboratori del Di3A, una serie di determinazioni analitiche sui campioni di latte e di formaggio tra cui si citano parametri colorimetrici, acidi grassi, frazioni proteiche, lattodinamografia, antiossidanti e processi di lipolisi.

Con il presente accordo, il Biomorf, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegna:

- ad effettuare, presso i propri laboratori, l'identificazione e quantificazione dei tocoferoli e dei carotenoidi sui campioni individuali di latte e formaggio ottenuti dallo studio di alimentazione condotto dal Di3A.

#### **Art. 3 Responsabili scientifici**

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

- per il Di3A, il Prof. Alessandro PRIOLO;
- per il Biomorf, la Prof.ssa Giovanna Loredana LA TORRE.

Altro personale coinvolto:

- per l'Università degli Studi di Catania: la Prof.ssa Luisa BIONDI, il Dr. Ruggero MENCI (Dottorando di Ricerca), il Dr. Antonio NATALELLO (Dottorando di Ricerca), la Dr.ssa Venusia ZIMBARO (tesista);
- per l'Università degli Studi di Messina: il Prof. Archimede ROTONDO, la Dott.ssa Teresa GERVASI (Assegnista di Ricerca), il Dr. Andrea SALVO (Personale tecnico).

Tutto il personale coinvolto nel presente accordo di collaborazione si rende disponibile a trasferte per ogni eventuale attività connessa alla collaborazione.

#### **Art. 4 Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà a fornire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per il proprio personale impegnato nelle attività previste nell'ambito del presente accordo.

#### **Art. 5 Durata**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sottoscrizione. Alla scadenza dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri.

#### **Art. 6 Oneri ed attività**

Il presente accordo non prevede erogazione di compensi, in quanto regola rapporti non di tipo professionale o contrattuale, ma di reciproco interesse e collaborazione fra le parti. Sia il Di3A che il Biomorf sosterranno gli eventuali oneri per il personale e l'utilizzo delle strutture proprie coinvolte.

#### **Art. 7 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca oggetto della presente collaborazione saranno in contitolarità tra le Parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.

#### **Art. 8 Diritti di accesso alle conoscenze**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

realizzazione delle attività oggetto dell'accordo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

#### **Art. 9 Trattamento dei dati personali e vincoli di riservatezza**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs n. 196/2003, d.lgs. n. 101/2018 s.m.i., Regolamento UE 679/2016).

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo.

Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino alle attività, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati sensibili**

Le Parti si impegnano a indicare, di volta in volta, la dicitura "riservato", sulle informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

#### **Art. 11 Codice etico e di comportamento**

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici etici e Codici di comportamento pubblicati sui rispettivi siti web e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

#### **Art. 12 Foro Competente**



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, la stessa sarà devoluta al giudice competente.

### **Art. 13 Registrazione e imposta di bollo**

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente; esso, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta nella misura del 50% per ciascuna delle due parti, e verrà assolta in modo virtuale (giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010 per l'Università degli Studi di Messina; giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Catania n. .... del ..... per l'Università degli Studi di Catania).

Per l'Università degli Studi di Catania

Il Rettore

(Prof. Francesco Basile)

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)